

FSC.EMI/450/09  
23 December 2009

ITALIAN only



Permanent Delegation of Italy  
to the O.S.C.E.  
Vienna

Prot. N. 62/09

VERBAL NOTE

The Permanent Delegation of Italy to the OSCE presents its compliments to all Delegations / Permanent Missions to the OSCE and to the Conflict Prevention Centre and has the honour to convey Italy's response to the Questionnaire on the Code of Conduct on Political-Military aspects of Security in accordance with FSC.DEC: 4/03 and 1/09.

The Permanent Delegation of Italy to the OSCE avails itself of this opportunity to renew to all Delegations / Permanent Missions to the OSCE and to the Conflict Prevention Centre the assurances of its highest consideration.

Vienna, 23.12.2009



*PJC*

-----  
To all Delegations / Permanent Missions to the OSCE  
To the Conflict Prevention Center  
VIENNA



**ITALIA**

**SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUL CODICE DI CONDOTTA RELATIVO  
AGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI DELLA SICUREZZA**

**DICEMBRE 2009**

- 1. MISURE APPROPRIATE PER PREVENIRE E COMBATTERE IL  
TERRORISMO, IN PARTICOLARE LA PARTECIPAZIONE AD ACCORDI  
INTERNAZIONALI VOLTI A TAL FINE***

- a. **Elenco degli accordi internazionali, incluse tutte le Convenzioni e i protocolli delle Nazioni Unite attinenti al terrorismo, di cui lo Stato partecipante è parte:**

CONVENZIONI DELLE NAZIONI UNITE

<i>Convenzione sui reati commessi a bordo di aeromobili</i>	<i>Tokyo, 14 settembre 1963</i>
<i>Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili</i>	<i>L'Aia, 16 dicembre 1970</i>
<i>Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile</i>	<i>Montreal, 23 settembre 1971</i>
<i>Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici</i>	<i>New York, 14 dicembre 1973</i>
<i>Convenzione europea per la soppressione del terrorismo</i>	<i>Strasburgo, 27 gennaio 1977</i>
<i>Convenzione contro la cattura degli ostaggi</i>	<i>New York, 17 dicembre 1979</i>
<i>Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari</i>	<i>Vienna, 3 marzo 1980</i>
<i>Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale</i>	<i>Montreal, 24 febbraio 1988</i>
<i>Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima</i>	<i>Roma, 10 marzo 1988</i>

<i>Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale</i>	<i>Roma, 10 marzo 1988</i>
<i>Convenzione sulla marcatura di esplosivi plastici ed in fogli ai fini di identificazione</i>	<i>Montreal, 1 marzo 1991</i>
<i>Convenzione per la repressione degli attentati terroristici Mediante utilizzo di esplosivo</i>	<i>New York, 15 dicembre 1997</i>
<i>Convenzione per la soppressione del finanziamento del terrorismo</i>	<i>New York, 9 dicembre 1999</i>

#### CONVENZIONI EUROPEE

<i>Convenzione europea per la soppressione del terrorismo</i>	<i>Strasburgo, 27 gennaio 1977</i>
---	------------------------------------

## ACCORDI BILATERALI

ALBANIA	Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata e Protocollo Aggiuntivo all'Accordo.	Tirana, 24 agosto 1991
	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi.	Roma, 17 settembre 1997
	Rinnovo del Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi.	Roma, 11 giugno 1998
	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.	Roma, 10 novembre 1998
	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.	Roma, 10 gennaio 2000
	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.	Tirana, 5 luglio 2000
	Protocollo d'Intesa concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di Polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un Ufficio di Collegamento italiano in Albania ed il distacco di un Ufficiale (o Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia.	Roma, 13 febbraio 2001
	Protocollo d'Intesa concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di Polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un Ufficio di Collegamento italiano in Albania ed il distacco di un Ufficiale (o Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia.	Lecce, 12 novembre 2002
ALGERIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta al <b>terrorismo</b> , alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed all'immigrazione illegale.	Algeri, 22 novembre 1999
ARABIA SAUDITA	<i>Memorandum d'intesa tra Ministeri dell'Interno contro il <b>terrorismo</b>, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata.</i>	Riyadh, 16 dicembre 1995
ARGENTINA	<i>Accordo sulla cooperazione nella lotta contro il <b>terrorismo</b>, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata.</i>	Roma, 6 ottobre 1992
	<i>Memorandum d'intesa tra l'Italia e l'Argentina per la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, ai traffici illeciti ed al <b>terrorismo internazionale</b>.</i>	Buenos Aires, 6 ottobre 1999

AUSTRIA	Accordo bilaterale per la collaborazione nella lotta contro il <b>terrorismo internazionale</b> , criminalità organizzata internazionale ed il traffico illegale di stupefacenti.	Vienna, 12 novembre 1986
	<i>Accordo sulla cooperazione di polizia.</i>	<i>Vienna, 15 dicembre 1997 (pubbl. suppl. ordinario G.U. nr.89 del 15.3.2000 - entrato in vigore il 1° aprile 2000)</i>
	<i>Memorandum d'Intesa sulla cooperazione di polizia.</i>	<i>Vienna, 1° ottobre 2002</i>
BIELORUSSIA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.	Roma, 28 maggio 1993
BOSNIA ERZEGOVINA	Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bosnia Erzegovina in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Sarajevo, 28 gennaio 2002
BRASILE	Accordo di cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Roma, 12 febbraio 1997
BULGARIA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope.	Sofia, 8 dicembre 1989
	<i>Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.</i>	Roma, 12 aprile 1999
CILE	<i>Accordo bilaterale di cooperazione nella lotta contro il <b>terrorismo</b>, la criminalità organizzata e il traffico di droga.</i>	<i>Roma, 16 ottobre 1992</i>
CINA	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Roma, 4 aprile 2001

CIPRO	<i>Accordo bilaterale di cooperazione su terrorismo, criminalità organizzata e traffico di droga.</i>	<i>Roma, 15 marzo 1991</i>
	<i>Protocollo aggiuntivo all'Accordo.</i>	<i>Nicosia, 4 maggio 1991</i>
	<i>Accordo di cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità.</i>	<i>Nicosia, 29 giugno 2002</i>
CROAZIA	<i>Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.</i>	<i>Roma, 28 maggio 1993</i>
CUBA	<i>Accordo di cooperazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e reati connessi.</i>	<i>L'Avana, 11 marzo 1998</i>
EGITTO	<i>Accordo bilaterale di cooperazione di polizia.</i>	<i>Il Cairo, 18 giugno 2000</i>
FEDERAZIONE RUSSA	<i>Accordo sulla cooperazione concernente la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.</i>	<i>Mosca, 11 settembre 1993</i>
	<i>Accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio.</i>	<i>Roma, 29 luglio 1996 (ratificato a Roma con L. nr. 77 del 23 marzo 1998)</i>
	<i>Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità</i>	<i>Roma, 5 novembre 2003</i>
FRANCIA	<i>Accordo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica francese ed il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana concernente la costituzione di un comitato di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico della droga.</i>	<i>Parigi, 13 ottobre 1986</i>
	<i>Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana.</i>	<i>Chambery, 3 ottobre 1997</i>
GERMANIA	<i>Accordo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero Federale dell'Interno della Repubblica Federale di Germania sulla collaborazione di polizia.</i>	<i>Bonn, 22 ottobre 1993</i>
GRECIA	<i>Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico della droga.</i>	<i>Atene, 23 settembre 1986</i>
	<i>Accordo sulla cooperazione di polizia.</i>	<i>Roma, 10 gennaio 2000</i>
INDIA	<i>Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.</i>	<i>Nuova Delhi, 6 gennaio 1998</i>

IRAN	Memorandum d'Intesa sulla cooperazione in materia di lotta al traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori.	Roma, 10 marzo 1999
	Accordo di cooperazione di polizia in materia di sicurezza.	Roma, 31 ottobre 2002
ISRAELE	<i>Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero della Polizia dello Stato di Israele nella lotta contro il <b>terrorismo</b>, il traffico della droga ed altre forme di grave criminalità.</i>	Gerusalemme, 4 dicembre 1986
	Accordo di lavoro tra il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministro della Polizia dello Stato di Israele per la cooperazione nella lotta al <b>terrorismo</b> , alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti.	Gerusalemme, 13 settembre 1994
	Dichiarazione congiunta sulla cooperazione internazionale di polizia tra il direttore del Dipartimento di P.S. ed il capo della polizia israeliana.	Gerusalemme, 20 luglio 2004
	<i>Accordo di cooperazione italo-israeliano sul contrasto del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, terrorismo ed altri reati gravi firmato dai Ministri dell'Interno dei due Paesi.</i>	Gerusalemme, 10 febbraio 2005
LIBIA	<i>Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per la collaborazione nella lotta al <b>terrorismo</b>, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed all'immigrazione clandestina.</i>	Roma, 13 dicembre 2000
MALTA	<i>Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.</i>	La Valletta, 28 febbraio 1991
	<i>Accordo di cooperazione in materia di mutua assistenza nella lotta contro il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita.</i>	La Valletta, 8 dicembre 2001
MAROCCO	<i>Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco nella lotta contro il <b>terrorismo</b>, la criminalità organizzata ed il traffico di droga.</i>	Rabat, 16 gennaio 1987
	<i>Protocollo aggiuntivo all'Accordo di cooperazione firmato a Rabat il 16 gennaio 1987 fra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco in materia di lotta al <b>terrorismo</b>, alla criminalità organizzata ed il traffico di droga.</i>	Roma, 16 dicembre 1996
	<i>Accordo generale di cooperazione.</i>	Roma, 8 luglio 1991
	<i>Accordo di cooperazione nella lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.</i>	Roma, 8 luglio 1991

<b>MESSICO</b>	<i>Accordo di cooperazione per la lotta alla criminalità organizzata.</i>	<i>Città del Messico, 19 novembre 2001</i>
<b>PAESI BASSI</b>	Memorandum d'Intesa sulla più stretta collaborazione del contrasto alla produzione illegale ed al traffico di droghe sintetiche.	Roma, 14 marzo 2000
<b>PANAMA</b>	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Roma, 12 settembre 2000 (in vigore dal 5 febbraio 2003)
<b>PARAGUAY</b>	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Roma, 24 ottobre 2002
<b>PERU'</b>	<i>Accordo di cooperazione in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.</i>	<i>Roma, 25 ottobre 1991</i>
<b>POLONIA</b>	<i>Memorandum di Intesa nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.</i>	<i>Roma, 3 luglio 1997</i>
<b>PORTOGALLO</b>	<b>Proposta di</b> <i>Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica portoghese in materia di lotta alla criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope</i>	2003
<b>REGNO UNITO</b>	Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante la lotta contro il <b>terrorismo</b> , la criminalità organizzata e il traffico di droga.	Roma, 11 gennaio 1989
	Accordo in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato.	<i>Roma, 16 maggio 1990</i>

REPUBBLICA CECA	<i>Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca di cooperazione in materia di lotta contro il <b>terrorismo</b>, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.</i>	Praga, 22 marzo 1999
REP. DI MOLDOVA	<i>Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.</i>	Roma, 3 luglio 2002
REP. DI MONTENEGRO	<i>Memorandum d'Intesa per la cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata ed al traffico illecito di persone e beni.</i>	Bari, 9 dicembre 1999
ROMANIA	<i>Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.</i>	Roma, 28 maggio 1993
<i>SIRIA</i>	Accordo di cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed il riciclaggio del denaro.	Damasco, 3 gennaio 2001
SLOVACCHIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta al <b>terrorismo</b> , al traffico di sostanze stupefacenti ed alla criminalità organizzata.	Bratislava, 19 aprile 2002
SLOVENIA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.	Roma, 28 maggio 1993
	Memorandum sulla cooperazione di polizia.	Lubiana, 14 novembre 1997
	<i>Accordo sulla cooperazione di polizia.</i>	<i>Lubiana, 5 luglio 1998</i>
SPAGNA	<i>Accordo di cooperazione nella lotta contro la droga.</i>	<i>Roma, 3 giugno 1986</i>
	<i>Accordo bilaterale di cooperazione contro il <b>terrorismo</b> e la criminalità organizzata</i>	<i>Madrid, 12 maggio 1987</i>
STATI UNITI D'AMERICA	<i>Comitato Italia – USA per la collaborazione nella lotta al traffico della droga e la criminalità organizzata.</i>	<i>Washington, 3 ottobre 1984</i>
	<i>Accordo bilaterale di cooperazione sul terrorismo.</i>	<i>Roma, 24 giugno 1986</i>
SVIZZERA	<i>Accordo relativo alla cooperazione tra le Autorità di polizia e doganali.</i>	<i>Roma, 10 settembre 1998</i>
	<i>Protocollo relativo all'istituzione di Centri di cooperazione di polizia e dogana.</i>	<i>Chiasso, 17 settembre 2002</i>
TAGIKISTAN	<i>Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata, al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori.</i>	<i>Dushanbè, 21 maggio 2003</i>
TUNISIA	<i>Accordo di cooperazione in materia di sicurezza pubblica (sostituito dall'accordo del 2003).</i>	<i>Tunisi, 3 ottobre 1988</i>
	<i>Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità</i>	<i>Tunisi, 13 dicembre 2003</i>

<i>TURCHIA</i>	<i>Accordo di cooperazione sulla lotta al <b>terrorismo</b>, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani.</i>	<i>Roma, 22 settembre 1998</i>
<i>UCRAINA</i>	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.	Roma, 28 maggio 1993
<i>UNGHERIA</i>	<i>Accordo bilaterale di cooperazione contro il <b>terrorismo</b>, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.</i>	<i>Roma, 13 maggio 1997</i>
<i>UZBEKISTAN</i>	<i>Accordo bilaterale di cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il <b>terrorismo</b> ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.</i>	<i>Roma, 21 novembre 2000</i>
<i>VENEZUELA</i>	Accordo di cooperazione in materia di prevenzione, controllo e repressione del consumo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.	<i>Roma, 7 giugno 1988</i>

***b. Adesione e partecipazione ad altri accordi multilaterali e bilaterali o a misure intraprese per prevenire e combattere le attività terroristiche.***

In ambito mondiale, le **Nazioni Unite** costituiscono il principale foro di riferimento per la cooperazione multilaterale in materia di prevenzione e lotta al terrorismo. Il quadro legale disegnato dalla “Strategia Globale per la lotta al terrorismo” rappresenta il terreno comune per l’azione di settore. In adesione ai principi in essa contenuti, l’Italia ha ratificato 12 delle 13 convenzioni internazionali contro il terrorismo (la convenzione sulla repressione degli atti di terrorismo nucleare del 2005 è stata firmata dall’Italia nel settembre del 2005 e le procedure di ratifica sono in corso); ed ha adeguato la sua normativa con la Legge 431/2001 e con altri provvedimenti legislativi approvati nel 2004 e nel 2005, nei quali sono state introdotte, tra le altre, nuove fattispecie penali e norme per il controllo dei dati del traffico telefonico e telematico, nonché per il monitoraggio dei flussi finanziari illeciti (Comitato Sicurezza e Finanziaria).

L’Italia fornisce inoltre un contributo determinante al *Comitato Sanzioni contro Al Qaeda e Talebani*. Dall’aprile 2002 ha, infatti, presentato 8 proposte per l’iscrizione di oltre 85 soggetti nella lista di individui ed organizzazioni terroristiche del Comitato stesso, collocandosi soltanto dopo gli Stati Uniti per proposte di inserimento effettuate.

*Il Foro G8 ha affrontato sistematicamente le tematiche relative al terrorismo sia a livello politico (soprattutto nel corso degli ultimi cinque vertici: Kananaskis 2002, Evian 2003, Sea Island 2004, Gleneagles 2005, San Pietroburgo 2006) che a livello di strategie operative attraverso due organismi specializzati: il Gruppo Roma-Lione*

*ed il Counter Terrorism Action Group (CTAG). L'impegno dell'Italia in questi due organismi ha sempre garantito un elevato contributo in termini di attività di studio, nonché di sostegno e sviluppo di progetti specifici intesi a migliorare la cooperazione internazionale. In particolare:*

- Il Gruppo Roma-Lione è il risultato della fusione, deliberata dal Vertice di Kananaskis del 2002, del Gruppo di Lione, che si occupava di contrasto alla criminalità organizzata, e del Gruppo di Roma, istituito dopo l'11 settembre con uno specifico mandato nel campo della lotta al terrorismo. Si tratta di un foro per lo scambio di informazioni, l'esame e la promozione di iniziative di concertazione e cooperazione nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Il Gruppo si riunisce in tre sessioni annuali ed elabora proposte da sottoporre all'approvazione dei vertici politici (Capi di Governo, Ministeri degli Esteri, Ministeri Giustizia/Interni), ma anche "best practices" e "guidelines" per l'adozione di misure operative da parte di organismi multilaterali specializzati (ad esempio, ICAO, l'IMO, Comitati esecutivi dell'ONU, Interpol).*
- Il CTAG si occupa del coordinamento dell'assistenza tecnica a Paesi terzi istituzionalmente più deboli e più esposti alla minaccia terroristica. Del CTAG fanno parte i membri G8 e vengono invitati altri Paesi donatori (finora: Svizzera, Australia, Spagna) e organismi internazionali funzionali o regionali, a seconda dei temi trattati nelle varie riunioni. Nello svolgimento del suo mandato, il CTAG si propone di sostenere l'azione del Counter Terrorism Committee per la promozione e il coordinamento dell'assistenza tecnica antiterrorismo.  
Il CTAG opera a livello centrale e locale, tramite riunioni presso le Ambasciate dei Paesi partecipanti situate nei vari Stati del mondo.*

*In ambito **Unione Europea**, l'Italia contribuisce attivamente alla realizzazione del Piano d'Azione contro il terrorismo adottato dal Consiglio Europeo il 28 settembre 2001, integrato poi con misure successive. Esso contiene un'ampia serie di misure da adottare nei settori cruciali della lotta al terrorismo (cooperazione giudiziaria e di polizia, sicurezza dei trasporti, controllo delle frontiere e sicurezza dei documenti, lotta al finanziamento, dialogo politico e relazioni esterne, difesa contro attacchi biologico-chimico-radiologico-nucleari etc.).*

*Il Consiglio Europeo straordinario del 25 marzo 2004 ha adottato una importante Dichiarazione sul terrorismo, con una specifica Dichiarazione sulla solidarietà contro il terrorismo, che, anticipando le disposizioni dell'articolo 42 del Trattato sulla Costituzione Europea, stabilisce un obbligo di assistenza, "con tutti gli strumenti disponibili, incluse risorse militari", ad uno Stato membro colpito da un attacco terroristico.*

*Il Consiglio Europeo del dicembre 2005 ha inoltre adottato la Strategia UE contro il terrorismo, basata su quattro pilastri fondamentali: la Prevenzione del fenomeno terroristico; la Protezione dei cittadini, delle infrastrutture, dei trasporti, con il*

*necessario rafforzamento delle strutture di sicurezza; il Perseguimento, inteso come il tentativo di impedire ai gruppi o singoli terroristi di comunicare, muoversi liberamente e pianificare attacchi, attraverso lo smantellamento delle loro reti di supporto e di finanziamenti; la Risposta, intesa come la capacità di gestire e minimizzare le conseguenze di possibili attacchi terroristici in un'ottica di cooperazione e solidarietà.*

*Una specifica Strategia, denominata "The European Union Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism", adottata nel 2005, affronta nel dettaglio gli aspetti di Prevenzione, con particolare riferimento allo sviluppo della capacità di affrontare le circostanze che possono facilitare la radicalizzazione e il reclutamento, attraverso la cooperazione degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie, nonché degli Stati terzi e delle organizzazioni internazionali.*

*Dal 2001, l'UE si è dotata di strumenti comunitari di attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che riguardano individui e gruppi terroristici legati alla galassia di Al Qaeda e dei Talebani (Posizione Comune 402/2002 e Regolamento 881/2002). Con la Posizione 931/2001 e il Regolamento 2580/2002, l'Unione Europea ha inoltre istituito una lista comunitaria che ricomprende individui e gruppi terroristici interni ed esterni all'UE. A questi ultimi vengono applicate le sanzioni economiche stabilite dalla Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza.*

*In ambito OSCE si segnala la Decisione 06/07 "Protecting Critical Energy Infrastructure From Terrorist Attack" inerente la protezione delle infrastrutture da azioni terroristiche e la Decisione 05/07 "Public Private Partnership in Countering Terrorism", relativa alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e settore privato.*

*La prima decisione si propone di favorire la messa in atto delle misure contenute nel G8 Action Plan on the Global Energy Security, adottato nel 2006 a San Pietroburgo, stimolando lo scambio di migliori prassi tra i 56 Stati partecipanti all'OSCE in materia di protezione delle infrastrutture energetiche ed un maggiore coinvolgimento del settore privato.*

*La Decisione 05/07 (Public Private Partnership in Countering Terrorism), affida al Segretariato dell'OSCE il compito di promuovere la cooperazione tra settore pubblico e privato anche nell'identificazione e nella tutela delle infrastrutture critiche, attraverso l'organizzazione di seminari e workshop.*

Da citare, sempre in ambito europeo, è il **Trattato di Prüm** inizialmente sottoscritto il 27 maggio 2005 da sette Stati membri dell'Unione Europea (Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), con lo scopo di rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata transfrontaliera e all'immigrazione clandestina.

*L'Accordo che ne costituisce il seguito operativo, al quale ha recentemente aderito l'Italia con Legge 30 giugno 2009, nr.85, enumera i settori di applicazione, ed in particolare, prevede disposizioni concernenti l'implementazione dello scambio di dati tra i firmatari, relativi a DNA e impronte digitali, informazioni sulle persone*

*inquisite, sugli autoveicoli e loro proprietari, sulla falsificazione dei documenti, sui rimpatri ed i pattugliamenti alla frontiera congiunti, nonché sul possibile utilizzo di “Sky Marshalls” a bordo degli aeromobili.*

Per quanto attiene la lotta all’immigrazione clandestina, viene inoltre previsto l’invio di esperti nel falso documentale nei Paesi di origine dei flussi migratori irregolari.

L’Accordo prevede, altresì, la possibilità di costituire squadre miste per forme di intervento comune nel territorio di uno degli Stati contraenti e la mutua assistenza in occasione di manifestazioni di massa, catastrofi ed altre gravi calamità.

L’Italia ha ratificato con Legge del 18 marzo 2008 nr. 48 la “Convenzione del **Consiglio d’Europa** sulla criminalità informatica” che contiene indicazioni per la lotta ai reati legati ad internet, tra i quali il terrorismo informatico.

È inoltre firmataria della “Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo”, che al momento è ancora in fase di ratifica.

***b. Misure nazionali, compresa la legislazione pertinente, adottate per attuare gli accordi, le convenzioni e i protocolli internazionali summenzionati.***

Le sopra citate Convenzioni internazionali sono state recepite nell’ordinamento giuridico nazionale nelle date indicate a fianco di ciascuna di esse:

- 1. Convenzione per i Servizi Aerei, Tokyo, 14.9.1963 (firmata il 14.9. 1963 e ratificata il 18.10.1968);*
- 2. Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, L’Aja, 16.12.1970 (firmata il 16.12.1970, ratificata con Legge n.906 del 22.10.1973);*
- 3. Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, Montreal, 23.9.1971 (firmata il 23.9.1971, ratificata con Legge 906 del 22.10.1973);*
- 4. Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, New York, 14.12.1973 (firmata il 30.12.1971, ratificata con Legge 485 del 8.7.1977);*
- 5. Convenzione Europea per la soppressione del terrorismo, Strasburgo, 27. 1.1977 (firmata il 27.1.1977, ratificata con Legge 719 del 26.11.1985);*
- 6. Convenzione contro la cattura di ostaggi, New York, 18.12.1979 (firmata il 18.4.1980, ratificata con Legge 719 del 26.11.1985);*
- 7. Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, Vienna, 3.3.1980 (firmata il 13.6.1980, ratificata con Legge n.704 del 7.8.1982);*
- 8. Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, Montreal, 24.2.1988 - complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell’aviazione civile, Montreal, 23.9.1971 – (firmato il 24.2.1988, ratificato con Legge n.394 del 30.11.1989);*

9. *Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, Roma, 10.3.1988 (firmata il 10.3.1988, ratificata con Legge n.422 del 28.12.1989);*
10. *Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, Roma, 10.03.1988 (firmata il 10.3.1988, ratificata con Legge n.422 del 28.12.1989);*
11. *Convenzione sulla marcatura di esplosivi plastici ed in fogli ai fini di identificazione, Montreal, 1.03.1991 (ratificata con Legge n.420 del 20.12.2000);*
12. *Convenzione ONU per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, New York, 15.12.1997 (firmata il 12.1.1998, ratificata con Legge n.34 del 14.2.2003);*
13. *Convenzione ONU per la soppressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9.12.1999 (firmata il 14.1.2000, ratificata con Legge n.7 del 14.1.2003).*

Si segnalano, inoltre:

- Il **D.Lgs 109/2007** recante “*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*”, detta misure per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il c.d. “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche.

A tal riguardo:

- individua nel Comitato di Sicurezza Finanziaria l’organismo di coordinamento a livello nazionale sia per la lotta al terrorismo sia per l’attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea;
- ribadisce l’efficacia del congelamento sin dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari contenenti le liste dei soggetti o entità designati;
- esplicita l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette in relazione all’attività di finanziamento del terrorismo;
- conferisce all’Agenzia del demanio il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed alla gestione delle risorse economiche, fino alla cessazione delle misure di congelamento;
- introduce disposizioni volte a sanzionare in via amministrativa comportamenti in violazione dei precetti.

### **Comitato di Sicurezza Finanziaria**

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (C.S.F.) costituito in seno al Ministero dell'Economia e della Finanze con Legge 438/2001 è formato da rappresentanti del citato Ministero e da quelli dell'Interno, della Giustizia e degli Affari Esteri, della Banca d'Italia, della Consob e dell'Unità d'Informazione Finanziaria. Esso svolge il ruolo di organismo collegiale di coordinamento a livello nazionale. Può di volta in volta essere integrato con la presenza di un ufficiale della Guardia di Finanza, di un

funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia, di un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e di un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia.

Rispetto alla disciplina precedentemente in vigore, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni del C.S.F. rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi i rappresentanti dei Servizi di informazione per la sicurezza, secondo le materie all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento di compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato può essere integrato da un rappresentante dell'Agenzia del Demanio.

La specifica normativa attribuisce al Comitato:

- la potestà di proporre alle competenti Autorità internazionali, sia delle Nazioni Unite che dell'Unione Europea, la designazione o la cancellazione dalle liste nominative antiterrorismo di soggetti o enti; svolge funzioni di valutazione delle istanze di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche presentate dai soggetti interessati; ha competenza a formulare proposte per l'adozione di decreti da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, finalizzati a dare attuazione, nelle more dell'adozione delle deliberazioni dell'Unione europea, a misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sia per il contrasto del finanziamento del terrorismo che nei confronti dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

### **Unità di Informazione Finanziaria**

L'U.I.F. svolge un ruolo attivo sostanziale nell'attuazione dei congelamenti e dei dispositivi di prevenzione e contrasto al terrorismo. L'Unità riceve, infatti, da parte dei soggetti competenti le segnalazioni di operazioni sospette da inoltrare, dopo averne effettuato la c.d. analisi finanziaria, alla Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia per gli approfondimenti investigativi. Cura altresì i rapporti con le altre Financial Intelligence Unit, scambiando informazioni per finalità di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

- *La Legge n. 155/2005 recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", ha individuato nel Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, l'unità specializzata dedicata alla prevenzione e alla repressione dei crimini informatici ai danni delle infrastrutture critiche nazionali, ed ha istituito, per la gestione delle peculiari emergenze legate alle infrastrutture informatiche, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC).*

*Composto da risorse di elevato livello tecnologico e personale altamente qualificato, il Centro è incaricato, in via esclusiva, della prevenzione e repressione dei crimini informatici (di matrice comune, organizzata o terroristica) che hanno per obiettivo le infrastrutture informatiche di natura critica e di rilevanza nazionale che assolvono a funzioni istituzionali ovvero erogano, gestiscono e controllano servizi strategici per la sicurezza e la prosperità del Paese.*

- d. Informazioni sulle iniziative nazionali per prevenire e combattere il terrorismo, incluse informazioni adeguate sulla legislazione, che non rientrano nelle Convenzioni e nei Protocolli delle Nazioni Unite (attinenti, ad esempio, il finanziamento di gruppi terroristici).**

#### **- Finanziamento del Terrorismo**

*Nel settore del contrasto al terrorismo internazionale, la Guardia di Finanza svolge la propria attività con specifico riguardo all'aspetto connesso al finanziamento, in ragione delle proprie caratteristiche di polizia economico-finanziaria a competenza generale sancite dal D.Lgs. 19 marzo 2001 n. 68. In tale contesto, oltre all'attività preventiva e repressiva svolta da tutti i reparti del Corpo, si segnala il ruolo esercitato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, quale unità speciale a presidio del mercato dei capitali. Il Nucleo esplica, infatti, la propria attività a tutela dei mercati finanziari operando nei settori di servizio riguardanti il riciclaggio, i movimenti transfrontalieri di capitali, l'intermediazione finanziaria, l'usura, la disciplina dei mezzi di pagamento, la tutela del risparmio ed il contrasto agli illeciti previsti dal testo unico delle leggi bancarie, da quello della finanza e dalla normativa che regola l'esercizio dell'attività di assicurazione, nonché il finanziamento del terrorismo.*

*Alla luce del rinnovato quadro normativo, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria riveste una funzione peculiare d'interfaccia tra le Amministrazioni pubbliche e gli intermediari segnalanti, da un lato, ed l'Agenzia del Demanio, dall'altro, cui è affidato il compito di custodire, conservare e gestire le risorse economiche congelate.*

#### **- Controlli alle frontiere e sicurezza dei documenti di viaggio**

*Una tappa fondamentale nel sistema di riorganizzazione e potenziamento dei controlli alle frontiere, secondo le più recenti direttive europee, è rappresentato dall'adozione per tutti i Paesi dell'U.E. del passaporto elettronico secondo gli standard ICAO.*

*L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha predisposto un modello di passaporto con elementi di sicurezza basati sulla stampa di un codice MRZ (Machine Readable Zone) leggibile in automatico, oltre ad una serie di elementi di sicurezza tra i quali inchiostri speciali, ologrammi di sicurezza, ghost images ed un microprocessore RFID e sistema di antenna integrato nell'ultima copertina.*

*Oltre alla tradizionale verifica a vista da parte dell'operatore preposto ai controlli di frontiera, viene svolta anche la lettura del codice MRZ tramite uno scanner ad hoc utilizzato in frontiera (che analizza anche con fonti di luce alternativa a raggi ultravioletti, altri elementi di sicurezza, quali gli ologrammi dei singoli stati emettitori). A tali operazioni, si aggiunge anche la possibilità di verificare il fattore biometrico facciale, da cui deriva la possibilità di sviluppare una serie di controlli automatici sul volto.*

*Sempre al fine dell'ottimizzazione dei controlli alle frontiere, è stato creato uno specifico software noto con il nome di **S.I.F.** (Sistema Informativo delle Frontiere), che ha lo scopo di supportare l'operatore preposto ai controlli di frontiera nello svolgimento dell'attività di controllo ai varchi di accesso tramite sistemi che prevedono l'utilizzo di tecniche biometriche per l'autenticazione e la validazione dei documenti (passaporti, carte d'identità elettroniche, visti) nell'espletamento di accertamenti di prima e seconda linea.*

*Attualmente ancora in fase di sperimentazione presso alcuni uffici di frontiera italiani, sarà presto esteso a regime su tutti i varchi di frontiera marittima ed aeroportuale.*

*Il **Progetto VIS** (Visa Information System) attualmente in fase di sviluppo avanzato, è uno strumento finalizzato alla gestione di tutte le informazioni concernenti i visti in linea con quanto verrà disciplinato dal Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo che modificherà il Codice Frontiere Schengen (Reg. CE 562/06), e che sarà integrato con il Sistema SIF così da avere un unico strumento di controllo documentale di prima linea.*

*Con l'utilizzo di detto sistema, ciascuno Stato aderente potrà accedere alle informazioni e ai dati relativi ai visti individuali rilasciati o rifiutati anche dagli altri Paesi acquisendo dette informazioni dalla banca dati centrale del VIS.*

*Il sistema fornisce al contempo agli operatori addetti ai controlli e al rilascio dei visti uno strumento in grado di svolgere (tramite l'uso di lettori ottici e un'interfaccia grafica) tutte le attività di verifica necessarie al momento dei controlli di frontiera, ivi comprese le consultazioni delle banche dati SDI, SIS, AFIS e Casellario Giudiziale.*

*Il VIS introduce, inoltre, una nuova strumentazione biometria per migliorare la fase di verifica dell'identità, così da avere la certezza che lo straniero che presenta il visto sia la medesima persona che ne aveva fatto richiesta presso il Consolato.*

*L'entrata in vigore del sistema, comunque correlata all'avvio dell'istituendo sistema SIS II, è prevista per il 2009.*

#### **- Sicurezza delle fonti radioattive**

*Per quel che concerne la minaccia di attacchi terroristici perpetrati a mezzo di agenti biologici, chimici, tossicologici e fisici, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, è stato indicato quale Punto di Contatto a livello nazionale del Sistema di Allerta Rapido istituito nel 2001. Oggi, in virtù della capillare distribuzione del*

*proprio dispositivo territoriale, l'Arma è presente nella "Rete Nazionale della Protezione Civile per il Rilevamento Automatico della Ricaduta Radioattiva". Inoltre, un Ufficiale dell'Arma partecipa al Gruppo di Lavoro interforze per l'elaborazione del "Piano di Settore N.B.C." del Ministero della Difesa, il quale definisce le misure da adottare per fronteggiare un attacco terroristico di tipo "biologico, chimico e radiologico", mediante l'integrazione di tutte le risorse dell'Amministrazione della Difesa deputate alla prevenzione, protezione e soccorso.*

*Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente sviluppa, inoltre, attraverso la "Sezione inquinamento da sostanze radioattive", un'azione di contrasto alle forme di illegalità derivanti dal trattamento delle varie tipologie di rifiuti pericolosi e dal traffico di materiali nucleari e di sostanze radioattive.*

#### **e. Ruoli e missioni delle Forze Armate e di sicurezza per la prevenzione e la lotta al terrorismo.**

*In Italia l'attività di contrasto al terrorismo viene posta in essere su due contigui ma distinti livelli d'impegno. Un livello, definito "tecnico-operativo", vede essenzialmente coinvolte, in uno sforzo coordinato e sinergico le tre principali Forze di polizia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. A tali Forze - che pur essendo espressione di Dicasteri diversi, sono alle dirette dipendenze del Ministro dell'Interno per quanto riguarda la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - si possono affiancare gli organismi preposti alla sicurezza nazionale che fanno capo alla Presidenza del Consiglio.*

*Vi è poi un livello "strategico" che prevede il coinvolgimento di tutte le componenti operative nonché di tutte quelle strutture di altri Dicasteri (Esteri, Difesa, Economia e Finanze, Infrastrutture, Salute) che possono comunque, nell'ambito delle loro specifiche competenze, fornire un prezioso contributo informativo.*

*A tal fine, si segnala in particolare il ruolo assunto dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.). Il Comitato, che opera presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato istituito con decreto del Ministro dell'Interno del 6 maggio 2004 riguardante il "Piano nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica". Esso costituisce un tavolo permanente di condivisione delle informazioni tra le principali Forze di polizia e le strutture di intelligence, per l'attività di analisi e valutazione della minaccia terroristica interna ed internazionale. Con la sua caratteristica di tavolo permanente tra le tre principali forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) ed i tre uffici dell'intelligence italiana (DIS, AISE, AISI), il C.A.S.A (presieduto dal Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione) rappresenta un valido organismo per la condivisione e la valutazione delle informazioni relative alla minaccia terroristica proveniente sia dal contesto interno che internazionale, con specifico riguardo a quello di matrice integralista islamica.*

*La duttilità e snellezza della metodologia di lavoro, unitamente alla costante attività di consultazione e raccordo tra gli Enti che vi partecipano, conferiscono a tale organismo la connotazione di importante strumento, a livello nazionale, di*

*condivisione ed analisi delle minacce contro la sicurezza dello Stato, nonché valido supporto all'Unità di Crisi.*

*La rappresentanza istituzionale del Comitato è stata inoltre integrata, in talune occasioni, dalla presenza di rappresentanti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha offerto contributi specialistici.*

*Nell'ambito delle attribuzioni specifiche ad esso conferite, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo ha inoltre continuato a pianificare attività preventive e di contrasto, realizzate in forma coordinata sul territorio nazionale a cura della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, quali forze di polizia a competenza generale, con il concorso della Guardia di Finanza per i settori di specifico intervento.*

*Tali iniziative, sostanziatesi in operazioni preventive di controllo del territorio, hanno interessato obiettivi ed ambienti di specifico interesse in molte province della Penisola, permettendo di conseguire anche risultati di carattere repressivo e di individuare soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale con valutazione delle rispettive posizioni ai fini dell'adozione di provvedimenti di espulsione.*

## **2) DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE E DECISIONALE – INCLUSO IL RUOLO DEL PARLAMENTO E DEI MINISTERI - PER DETERMINARE/APPROVARE:**

### **a) L'assetto militare**

*La pianificazione nazionale in materia di Difesa è in stretta aderenza alla linea d'indirizzo della Politica Estera e di Difesa definita dal Governo, in conformità agli impegni assunti in sede internazionale, e sottoposta al vaglio del Parlamento il cui ruolo si esplica:*

- nell'approvazione della Legge Finanziaria e dei provvedimenti collegati;*
- nella ratifica degli accordi di cooperazione internazionale anche nel settore della Difesa;*
- nell'approvazione dei disegni di legge riguardanti le Forze Armate;*
- nell'esercizio dei poteri di controllo mediante interrogazioni, interpellanze e visite che consentono ad ogni singolo parlamentare di verificare l'operato delle F.A.*

*I compiti del Ministro della Difesa, contenuti nella legge 18 febbraio 1997, n. 25, consistono:*

- nell'attuazione delle deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo e approvate dal Parlamento;*
- nell'approvazione della pianificazione generale ed operativa interforze e dei conseguenti programmi tecnico – finanziari nonché della pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;*
- nell'illustrazione al Parlamento dell'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi interforze, della preparazione delle F.A., delle previsioni di spesa e della ripartizione delle risorse finanziarie, dello stato di attuazione dei programmi di investimento.*

### ***b) Le spese per la difesa***

*Il Parlamento approva le leggi di bilancio che definiscono lo stato di previsione, l'assestamento e il rendiconto generale delle spese della Difesa.*

*Ogni anno il Ministero della Difesa elabora un proprio bilancio che, integrato con quelli degli altri Dicasteri pubblici, è presentato dal Governo al Parlamento per l'approvazione entro la fine dell'anno nel quadro della legge finanziaria.*

*Negli ultimi due anni la percentuale di spesa della difesa in relazione al PIL è stata pari a circa l'1 per cento. Il controllo sulle spese per la difesa è effettuato a livello politico dal Parlamento, e a livello amministrativo - contabile dalla Corte dei Conti.*

### **3) DESCRIZIONE DI:**

#### ***a) Procedure consolidate in ambito costituzionale che assicurino l'effettivo controllo democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza interna, nonché dei servizi segreti e della Polizia.***

#### *Forze Armate*

*La Costituzione italiana prevede la subordinazione dell'organizzazione militare al "Vertice politico - strategico" composto dai massimi organi costituzionali: Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo. In particolare:*

- *il Presidente della Repubblica, in virtù dell'art. 87 della Costituzione, "ha il comando delle Forze Armate" e presiede il Consiglio Supremo di Difesa (cui partecipano il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri della Difesa, degli Affari Esteri, dell'Interno, dell'Industria e Commercio, del Tesoro e Bilancio, e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa); quando ne ricorrano le condizioni, dichiara lo "stato di guerra" deliberato dalle Camere;*
- *il Parlamento, ai sensi dell'art. 78, delibera lo "stato di guerra" (in base ai principi della Carta dell'ONU e del Codice di Condotta OSCE) e conferisce al Governo i poteri necessari; esercita la funzione legislativa approvando, tra l'altro, le leggi di bilancio che definiscono lo stato di previsione, l'assestamento e il rendiconto generale delle spese della Difesa; esercita la funzione di controllo sul governo;*
- *il Governo esercita il potere esecutivo ed è responsabile della politica generale della Nazione. Nel suo ambito, il Ministro della Difesa è responsabile, collegialmente, degli atti del Consiglio dei Ministri e, individualmente, degli atti del Dicastero della Difesa.*

*Nell'esplicazione delle proprie incombenze attua le deliberazioni adottate dal Governo ed emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza ed all'attività tecnico - amministrativa; approva la pianificazione generale ed operativa interforze e quella relativa all'area industriale di interesse della Difesa; illustra al Parlamento l'evoluzione del*

*quadro strategico e degli impegni operativi interforze, le previsioni di spesa per la Difesa e lo stato di attuazione dei programmi di investimento, sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri i nominativi degli Ufficiali Generali ai quali far assumere le più alte cariche militari.*

Forze paramilitari: L'Italia non dispone di Forze paramilitari.

Forze di sicurezza interna: Nell'ordinamento italiano le forze di sicurezza interna sono le Forze di Polizia.

Servizi di informazione: La legge 124 del 3 agosto 2007, che riforma la disciplina dei servizi per le informazioni e la sicurezza e del segreto di stato, e di cui devono ancora essere promulgati i decreti attuativi, affida al Presidente del Consiglio dei Ministri la direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza. Tali compiti sono assolti tramite il Dipartimento delle Informazioni e della Sicurezza (DIS) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale monitora le attività svolte dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI). L'AISE ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della sicurezza nazionale dalle minacce provenienti dall'esterno. Le attività di controspionaggio all'estero sono demandate dalla Legge all'AISE; mentre all'interno del territorio nazionale tale competenza spetta all'AISI.

Polizia: Il controllo politico delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), secondo l'ordinamento costituzionale italiano, spetta esclusivamente al Parlamento e nel caso specifico, essendo la responsabilità politica sull'operato delle Forze di Polizia attribuita al Ministero dell'Interno, membro del Governo e componente del Consiglio dei Ministri, è al Parlamento che questi è chiamato a rispondere. Il controllo di natura politica sull'operato delle Forze di Polizia è quindi assicurato dal Parlamento che, in generale, può avvalersi dell'istituto della "fiducia" ed in casi particolari può istituire Commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità Giudiziaria (art 82 della Costituzione). Il Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, pone l'Arma dei Carabinieri, corpo di polizia a statuto militare, alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa per quanto concerne i compiti militari ed istituisce un collegamento funzionale con il Ministero dell'Interno per quanto riguarda i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, per ciò che concerne le sue attività di Polizia Militare l'Arma è soggetta alle stesse norme e procedure indicate per il complesso delle Forze Armate.

***b) Autorità/istituzioni consolidate in ambito costituzionale responsabili del controllo democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza.***

*La responsabilità principale in ambito costituzionale per il controllo democratico delle forze armate ricade sul Parlamento, il quale elabora - fra l'altro- le leggi di bilancio ed esercita le funzioni di controllo sul governo. Mediante interrogazioni, interpellanze e visite, il Parlamento controlla l'operato delle F.A.*

*Le menzionate iniziative possono essere adottate anche da ogni singolo parlamentare.*

La Costituzione italiana prevede la subordinazione dell'organizzazione militare al "Vertice politico – strategico" composto dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal Governo in base a quanto illustrato nel punto a).

L'Italia non ha forze paramilitari.

Per quanto concerne le Forze di Polizia vedi risposta 3-a).

**c) *Ruoli e missioni delle forze militari, paramilitari e di sicurezza nonché controlli per assicurare che esse agiscano esclusivamente nel quadro costituzionale:***

*Forze Armate*

*La legge 14 novembre 2000, n. 331 stabilisce che "compito prioritario delle Forze Armate è la difesa dello Stato. Le Forze Armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte." Esse, inoltre, "concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza". I ruoli delle Forze Armate sono altresì delineati dagli impegni assunti in sede internazionale con l'adesione al sistema di sicurezza collettivo previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e ai principi sanciti dall'adesione alla NATO, all'OSCE, al Consiglio d'Europa, all'Unione Europea e all'Unione Europea Occidentale. In tale quadro le missioni strategiche definite dal modello di Difesa si identificano essenzialmente nell'assolvimento di quattro funzioni principali:*

- **Difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione**, al fine di salvaguardare l'integrità del territorio nazionale, la sicurezza e la libertà delle vie di comunicazione, delle aree di sovranità nazionale (Ambasciate) e dei connazionali all'estero;
- **Salvaguardia degli spazi euro-atlantici**, nel quadro degli interessi strategici o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO;
- **Gestione delle crisi internazionali**, che si realizza tramite la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nell'ambito di Organizzazioni Internazionali o di accordi multilaterali;
- **Concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.**

*L'invio delle Forze Armate in missione all'estero è definito sul piano internazionale da risoluzioni delle Nazioni Unite e da decisioni assunte in sede OSCE/NATO/UE/UEO e perfezionato, sul piano interno, da decisioni prese dal Governo e approvate dal Parlamento. Le procedure delineate garantiscono,*

*pertanto, l'espressione del controllo democratico dell'impiego delle Forze Armate. A ciò si aggiunge l'importante esercizio della funzione Giudiziaria esercitata da Giudici indipendenti dal potere esecutivo e legislativo che vigilano sull'osservanza delle norme.*

#### Forze paramilitari

*L'Italia non dispone di forze paramilitari*

#### Forze di sicurezza

Le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) hanno competenza generale in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed hanno attribuzioni di Polizia Giudiziaria. Esse operano nell'ambito della vigente normativa e nello svolgimento della loro attività sono soggette al controllo amministrativo (disciplinare) e giurisdizionale della Magistratura, sia civile sia penale.

#### ***d) Accesso del pubblico alle informazioni relative alle Forze Armate.***

A similitudine di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, anche le attività della Difesa sono sottoposte al principio generale della trasparenza, fatte salve alcune evidenti esigenze di riservatezza disciplinate con legge e sottoposte al vaglio di una specifica Commissione parlamentare e ai controlli dell'Autorità Giudiziaria. Pertanto il processo decisionale relativo alle funzioni delle Forze Armate trova ampia divulgazione presso la pubblica opinione, sia attraverso i normali contatti istituzionali tenuti costantemente con le Autorità civili sia con iniziative editoriali, conferenze ed altre forme di diffusione dell'informazione.

#### ***4) STAZIONAMENTO DELLE FORZE ARMATE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO PARTECIPANTE CONFORMEMENTE AD ACCORDI LIBERAMENTE NEGOZIATI FRA LORO NONCHÉ IN BASE AL DIRITTO INTERNAZIONALE***

L'art. 11 della Costituzione sancisce che "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". E' il sistema di controllo democratico delle F.A. proprio dell'ordinamento italiano a garantire che l'invio di contingenti nazionali all'estero sia deliberato sulla base di accordi liberamente sottoscritti dai Paesi ospitanti e, in conformità al diritto internazionale, in stretta aderenza agli impegni assunti con l'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, alla NATO, alla NATO/PfP, all'OSCE, alla UE, alla UEO e al Consiglio d'Europa. Anche i più recenti interventi fuori area sono stati disposti secondo i principi del diritto internazionale sulla base di risoluzioni ONU e di decisioni assunte in ambito NATO, OSCE, UEO e UE, o sulla base di accordi liberamente sottoscritti con i Paesi ospitanti. In tale quadro, particolare rilievo assumono la Convenzione di Londra (NATO SOFA) del 19 giugno 1951 (ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335) e la Convenzione NATO/PfP del 19 giugno

1995 (ratificata con legge 30 giugno 1998, n. 228) che delineano un quadro giuridico dei rapporti tra Paesi ospiti e Paesi ospitanti essenzialmente improntati ad una collaborazione paritetica in cui sono definiti, con criteri di reciprocità, le regole per l'esercizio della giurisdizione e per un sostanziale rispetto degli ordinamenti di ciascuna Nazione.

## **5) DESCRIZIONE DI:**

### ***a) Procedure per il reclutamento o il richiamo del personale per prestare servizio nelle forze militari, paramilitari o di sicurezza, se del caso.***

La Legge 14 novembre 2000, n.331 ed il Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 da essa discendente hanno sancito la sospensione del servizio obbligatorio di leva al 1 gennaio 2007 e hanno stabilito i volumi organici complessivi di uno strumento militare totalmente professionale in cui il personale di truppa volontario rappresenta l'elemento chiave per la completa professionalizzazione delle Forze Armate.

Un ulteriore intervento legislativo (legge 23 agosto 2004, n.226) ha anticipato la predetta sospensione della leva al 1 gennaio 2005 e ha inoltre:

- reso "vincolante", per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, l'effettuazione di un anno di servizio volontario nelle Forze Armate stesse in modo da incentivare tale tipo di reclutamento, indispensabile per avere un bacino adeguato da cui gli aspiranti al passaggio al servizio permanente. In sostanza, il provvedimento consente di avere in servizio, dopo la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio, dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno, sostitutivi dei Volontari in Ferma Annuale;
- istituito la figura del Volontario in Ferma Prefissata quadriennale, rinnovabile con due successive rafferme biennali, selezionato dai Volontari in Ferma Prefissata di un anno – mediante concorsi – in entità tale da assicurare la certezza dell'immissione nelle carriere della truppa in servizio permanente nelle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Il quadro normativo sopra descritto non ha, peraltro, abrogato la struttura giuridica esistente per uno strumento militare sulla leva, prevedendo la riattivazione del servizio obbligatorio nell'eventualità che il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze organiche mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

- qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione;
- qualora una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze Armate.

Inoltre, nel quadro del principio democratico del riconoscimento delle pari opportunità tra i sessi, la legge 20.10.1999, n.380 ha introdotto il reclutamento

femminile nelle F.A. italiane. In particolare è stato sancito che le cittadine italiane possono partecipare su base volontaria ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze Armate (inclusa l'Arma dei Carabinieri) e del Corpo della Guardia di Finanza.

Per quanto concerne il richiamo obbligatorio dal congedo, la normativa attuale prevede il richiamo in servizio di personale, sia per l'Ufficiale che per il Sottufficiale, esclusivamente per il completamento delle unità/comandi/enti in vita per far fronte ad esigenze inderogabili che non possono essere soddisfatte con personale in servizio, può essere richiamato, su base volontaria, personale che dispone di particolari specializzazioni. Il richiamo rimane, pertanto, un istituto di carattere straordinario che può essere utilizzato per un limitato periodo di tempo e per comprovati motivi di forza maggiore. Il richiamo avviene con provvedimenti ministeriali.

***c) Procedure giuridiche e amministrative per la tutela dei diritti del personale di tutte le forze.***

Nell'ordinamento giuridico italiano, la posizione del personale militare è definita da un articolato quadro legislativo che configura lo "status giuridico" dei militari, in termini di «diritti» e «doveri». La protezione dei diritti dei militari è innanzitutto sancita dalla Costituzione e dalla L. 382/78 (art.28 "...Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini") ed attraverso un sistema di "controlli" sia interni che esterni all'organizzazione militare.

*Sul piano interno, il militare:*

- può essere sottoposto a procedimento disciplinare solo per specifiche inosservanze di norme regolamentari ed osservando sempre l'obbligo di garantire l'espressione della propria difesa e di motivare i provvedimenti;
- può presentare al superiore che ha emesso il provvedimento "istanza di riesame" contro eventuali provvedimenti amministrativi (disciplinari e d'impiego) ritenuti lesivi di "diritti" o "interessi" e "ricorso gerarchico" all'organo di comando sovraordinato;
- può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso alla Giustizia Amministrativa (in 1° grado ai Tribunali Amministrativi Regionali, in 2° grado al Consiglio di Stato).

In base alla L. 241/90, il militare può comunque partecipare al procedimento amministrativo che lo riguarda, esercitare il diritto di accesso alla documentazione e ricevere indicazioni sul nome del funzionario responsabile del procedimento. Ogni militare può altresì conferire con il superiore diretto, e, nelle forme previste, con ogni altro superiore e con il Ministro della Difesa, cui tra l'altro, può essere inoltrato un plico chiuso. Nel caso di violazione di diritti tutelati penalmente, ciascun militare può rivolgersi, secondo la giurisdizione, all'Autorità Giudiziaria militare o ordinaria.

Una particolare funzione di garanzia e tutela del personale militare è altresì assicurata dalla "Rappresentanza Militare". Si tratta di un sistema di Organismi articolati su tre livelli (centrale, territoriale e periferico) che pur non avendo la natura di "sindacato" in senso proprio, si pongono nell'ambito dell'Ordinamento militare come la diretta

espressione (mediante elezioni) delle istanze di tutte le componenti militari verso le corrispondenti autorità dei vari livelli.

In particolare, la L. 382/78 stabilisce che la Rappresentanza Militare è chiamata a formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

Gli Organismi della Rappresentanza Militare, al loro livello più alto, oltre ad essere periodicamente consultati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Ministro della Difesa e dalle Commissioni Parlamentari, partecipano alla definizione periodica dei contenuti economici (ogni due anni) e giuridici (ogni quattro anni) del rapporto di impiego del personale militare, controllando altresì l'applicazione delle disposizioni concertate. Essi possono intrattenere rapporti con Enti/Organismi esterni alle F.A. per tutte le attività di promozione sociale e di benessere del personale.

*Per quanto riguarda le tre principali Forze di Polizia, occorre operare un'importante distinzione tra quelle ad ordinamento civile (Polizia di Stato - che è una "amministrazione civile ad ordinamento speciale"-) e quelle ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), poiché da essa discende un diverso status giuridico del personale e di conseguenza un diverso quadro legislativo che, a parte i principi generali comuni sanciti dalle leggi primarie, ne configura le specifiche tutele.*

*Per quanto riguarda il corpus legislativo della Polizia di Stato, la tutela del personale, oltre che dal ricorso alla giustizia amministrativa ordinaria ovvero ai procedimenti di ricorso gerarchico straordinari, viene assicurata dalle norme previste principalmente dalla Legge 121/1981, nonché dai decreti delegati relativi all'Ordinamento del Personale, il Regolamento di Servizio, il Regolamento di Disciplina, l'inquadramento nei ruoli, ed alle norme di comportamento politico-sindacale, ed a seguire dai contratti collettivi ed accordi quadro, che ne stabiliscono in dettaglio tutti i principali aspetti giuridico-ordinamentali, economici, previdenziali, sindacali, etc.*

## **6) ISTRUZIONE SUL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE E SU ALTRE NORME, CONVENZIONI E IMPEGNI INTERNAZIONALI CHE REGOLANO I CONFLITTI ARMATI, INCLUSA NEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DI ADDESTRAMENTO MILITARE**

Le nozioni del Diritto Internazionale Umanitario costituiscono oggetto della formazione di base di tutti gli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari delle F.A. nazionali. Lo studio del "Diritto Umanitario" è stato inserito nei programmi didattici degli Istituti di formazione di ogni ordine e grado (Accademie, Scuole di Applicazione, Reparti Addestramento Volontari, Scuole Sottufficiali ecc.) per diffondere tra il personale delle F.A. una cultura del rispetto dei diritti umani e del Diritto Internazionale Umanitario.

Nel quadro della formazione del personale nel settore del Diritto Umanitario, vengono organizzati con cadenza annuale presso il Centro Alti Studi della Difesa (CASD):

- uno specifico seminario in materia di diritti umani dedicato ai frequentatori dell'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD),
- un "Corso interforze per la formazione dei Consiglieri Giuridici" per i frequentatori dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI). Scopi principali del corso sono: la formazione di specialisti in grado di assistere i Comandanti nell'applicazione delle norme nazionali ed internazionali di Diritto Umanitario; contribuire alla sensibilizzazione ed alla diffusione nella rispettiva F.A. di tali temi. Tale corso viene proposto a un consistente numero di frequentatori dell'ISSMI, che hanno la possibilità di qualificarsi quali "Consiglieri Giuridici nelle F.A.". In tale ambito, i programmi comprendono, tra l'altro, anche la trattazione del "Codice di Condotta dell'OSCE".

Inoltre, il personale militare destinato ad essere impiegato in missioni fuori del territorio nazionale segue anche specifiche attività formative in materia di Diritto Internazionale e, nello specifico, di quello Umanitario. Tali attività sono integrate da conferenze di carattere storico culturale e da direttive sui comportamenti da tenere nel Paese teatro della missione, nel rispetto degli usi e costumi delle popolazioni locali. Peraltro, le quattro F.A. inviano, ogni anno, propri Ufficiali alla frequenza dei seguenti corsi:

- "Diritto Internazionale Umanitario" presso l'International Institute of Humanitarian Law di Sanremo;
- "Corso per Consiglieri qualificati" organizzato dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana di Sanremo.

Per la preparazione delle Unità da impiegare in operazioni di "mantenimento della pace (peacekeeping)", sono state capillarmente diramate specifiche pubblicazioni quali:

- il "Manuale di Diritto Umanitario" in 5 volumi (riportante tutte le principali Convenzioni Internazionali di Diritto Umanitario);
- il "Manuale per le operazioni di mantenimento della pace e per gli interventi umanitari";
- il "Codice di comportamento delle F.A. in operazioni";
- un opuscolo sugli aspetti legali delle operazioni all'estero.

A premessa dell'impiego di Reparti in missione all'estero vengono anche approntate apposite monografie per ogni singolo Paese, nonché sviluppato uno specifico programma addestrativo che, tra l'altro, mira a far percepire il valore e il rispetto delle culture e delle tradizioni delle popolazioni locali e ad acquisire consapevolezza delle norme di condotta disciplinate dal Diritto Umanitario. Infatti, se il fine ultimo di queste missioni è il consolidamento delle condizioni di pace e stabilità, questo

obiettivo non può essere disgiunto dal rispetto delle culture, delle tradizioni e dei diritti umani.

## **7) ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI**

### **Struttura Legale della Difesa**

La struttura legale della Difesa si può suddividere in tre differenti livelli: politico, strategico militare e operativo.

Lo Stato Maggiore della Difesa, in particolare, si avvale della consulenza giuridica svolta dall'Ufficio Generale Affari Giuridici (UGAG) posto alle dirette dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa e i cui compiti specifici sono:

- studiare ed esaminare i provvedimenti legislativi e le evoluzioni giurisprudenziali, assicurando assistenza e consulenza in materia legale;
- fornire supporto in campo giuridico, contribuendo alla definizione degli indirizzi di policy, attraverso l'indicazione del quadro normativo, entro i quali devono essere armonizzati le attività, i piani e i programmi;
- corrispondere direttamente con l'Ufficio Generale del Capo di SMD, con l'Ufficio Legislativo e con i paritetici Uffici del Gabinetto del Ministro, del Segretariato Generale e degli SM di F.A.;
- fornire il supporto giuridico alle attività condotte nel quadro della cooperazione con le F.A, le organizzazioni militari e civili con cui il Paese intrattiene relazioni internazionali e/od alle quale aderisce;
- seguire, analizzare e valutare gli atti normativi che interessano l'impiego delle F.A. fuori dal territorio nazionale, con particolare riguardo alle risoluzioni ONU, alle direttive NATO ed agli altri provvedimenti d'interesse adottati dalle Organizzazioni internazionali, multilaterali e regionali;
- curare l'elaborazione degli accordi di cooperazione di natura politico-militare nel campo della Difesa bi e multilaterali.

Nell'articolazione dell'Ufficio, è anche inclusa, per il settore internazionale, una Sezione UE, OSCE ed organismi bilaterali.